



**SESSIONE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI  
MEDIAZIONE MARITTIMA– ANNO 2025**

*Legge n. 478 del 12 marzo 1968 - D.P.R. n. 66 del 4 gennaio 1973 – D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010  
Decreto ex MSE 26 ottobre 2011 mediatori marittimi*

**Art. 1 – Oggetto**

È indetta presso la Camera di Commercio Chieti Pescara una sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione marittima, ai sensi della Legge n. 478 del 12 marzo 1968, del D.P.R. n. 66 del 4 gennaio 1973 e del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

**Art. 2 – Requisiti per l'ammissione**

- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- risiedere o aver eletto domicilio professionale nelle province di Pescara, L'Aquila, Campobasso, Isernia, Chieti e Teramo; i cittadini non appartenenti ai Paesi membri della Comunità Europea sono ammessi a condizione che siano rispettate le condizioni di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- non aver partecipato con esito negativo ad altre prove di esame, presso la Camera di Commercio Chieti Pescara o altre Camere di Commercio da meno di sei mesi dalla data di notifica dell'esito;

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esame, indicato nel successivo art. 3; il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell'Ente il diniego alla partecipazione alla sessione di esame.

**Art. 3 – Termini di presentazione delle domande di ammissione**

Le domande di ammissione alla prova di esame dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC (PEC to PEC) all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [cciaa@pec.chpe.camcom.it](mailto:cciaa@pec.chpe.camcom.it) nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'indizione della sessione di esame sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La data di ricezione è attestata dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna emesse dalla PEC e sarà considerato valido soltanto l'invio effettuato da utenza personale di posta elettronica certificata.

La Camera di Commercio Chieti Pescara non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o per dispersione di comunicazioni.

**Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande di ammissione**

Le domande di ammissione alla prova di esame devono essere redatte in forma scritta, utilizzando il modello reperibile sul sito internet camerale [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it) e allegando la documentazione in esso indicata; tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute; la Camera di Commercio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda.

Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione; la Camera di Commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete e comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.



#### **Art. 5 – Prove di esame**

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 66/1973 la prova di esame per gli aspiranti mediatori marittimi non abilitati ad esercitare i pubblici uffici è orale.

La prova si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi (6/10).

Al termine della sessione d'esame, la Commissione esaminatrice provvede a formare la graduatoria finale che formerà parte integrante del verbale relativo alla seduta.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione marittima, gli esami superati hanno una validità massima di cinque anni a partire dalla data in cui è stato sostenuto l'esame.

#### **Art. 6 – Diario della prova d'esame**

Il diario della prova sarà pubblicato all'Albo camerale on line disponibile sul sito internet camerale [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it) e comunicato agli aspiranti ammessi alla prova tramite posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

La mancata presenza alla prova equivarrà a rinuncia alla sessione d'esame, anche se l'assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore.

#### **Art. 7 – Materie d'esame**

- a) norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile da leggi e da regolamenti;
- b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
- c) nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;
- d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
- e) conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- i) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali);
- l) conoscenza della geografia politica ed economica;
- m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

#### **Art. 8 – Commissione esaminatrice**

All'espletamento della selezione attende una Commissione esaminatrice, composta e nominata in base a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 478 del 12 marzo 1968.

#### **Art. 9 – Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Di Matteo, Responsabile del Servizio "Attività economiche e abilitative".

#### **Art. 10 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia.

f.to Il Dirigente Area II "Registro Imprese, Albi ed Elenchi"  
Dott.ssa Marta Allibardi